

Ordinanza n. 1 del 19 aprile 2019

**TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

Il giorno 19 aprile 2019 il Tribunale Federale della Federazione Italiana Sport Rotellistici, riunitosi presso la sede federale, in Roma, viale Tiziano, n° 74 e telematicamente, composto dai sigg.:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Avv. Alessandro GIORGETTA - Componente (presente telematicamente)

Avv. Valerio CIONI - Componente (presente telematicamente)

per esaminare la richiesta di applicazione di una misura cautelare idonea a scongiurare il pericolo di condotte recidivanti proposta in data 18 aprile 2019 dal Procuratore Federale, Avv. Emiliano Fasulo, nei confronti di **CORPONI CARLO**, tesserato F.I.S.R. (tessera n° 197890), con la qualifica di "Ufficiale di Gara", Responsabile C.U.G. Hockey In-Line, nominato dal Consiglio Federale "designatore degli arbitri di serie A con funzioni di referente" (Del. C.F. n. 123 del 29/9/2018),

premesse che

- l'istanza cautelare trae origine e si basa sulla segnalazione prot. n° 429/2019 inviata dal Segretario Generale in data 16 aprile 2019;
- da essa emerge che il Corponi avrebbe designato sé stesso come referente per lo svolgimento delle gare riportate all'allegato n° 3;
- per tali incarichi avrebbe percepito rimborsi dalla Federazione per € 1.503,00,

considerato che

- il Referente ha l'obbligo di tenere sotto attenta osservazione la prestazione dell'arbitro e di fornire, in relazione ad essa, un giudizio valutativo per il miglioramento delle prestazioni della classe arbitrale;
- ai sensi degli artt. 5 e 18 del Regolamento C.U.G., approvato con delibera del Consiglio Federale n° 116 del 17 ottobre 2014, il Corponi, in virtù della sua qualifica, avrebbe dovuto provvedere ad informare, successivamente ad ogni attività di referenza, gli Arbitri sulle valutazioni operate in merito alle loro prestazioni, atteso che questi ultimi hanno diritto a conoscerne, per l'esclusivo tramite di detto Responsabile, l'esito;
- in particolare, ai sensi delle linee guida per i referenti (all. 2 della segnalazione) emesse dallo stesso Corponi, il Referente, nello spogliatoio ovvero in altro luogo appositamente individuato, deve effettuare con

- l'Arbitro, trascorsi almeno 15 minuti dal termine della gara, l'analisi degli aspetti positivi e degli errori commessi durante il suo svolgimento;
- o nei due giorni successivi alla gara il Referente deve inviare, inoltre, referenza scritta al Responsabile della Formazione tramite e-mail;
 - o dalle comunicazioni di posta elettronica (all. 4) ricevute dal Segretario Generale da parte degli arbitri Fonzari, Biacoli, Pioldi, Zuccatti, Soraperra, Gufler, Niederegger e Colcuc risulta che il Corponi non era presente alle gare da essi arbitrate e nessuna relazione scritta relativa a dette gare risulta essere stata da lui compilata ed inoltrata;
 - o gli arbitri Lottaroli, Fiabane, Slaviero e Grandini dichiarano, invece, che, seppur Corponi fosse stato presente alle gare da loro dirette, essi non avrebbero ricevuto alcuna relazione scritta relativamente ad esse;
 - o le gare del Campionato Nazionale di serie A per la specialità Hockey In-Line sono tuttora in corso;
 - o le funzioni ricoperte dal Corponi consentono al medesimo di designare ancora sé stesso come Referente per le prossime gare di campionato;
 - o il numero delle occasioni in costanza delle quali egli sembra avere disatteso i propri obblighi pur avendo percepito il compenso previsto per il Referente configura un concreto *periculum in mora*, tale da fare, allo stato, apprezzare come elevato il rischio di condotte recidivanti,

ciò premesso e considerato

il Tribunale Federale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, pronuncia la seguente

ORDINANZA

La richiesta del Procuratore Federale Avv. Emiliano Fasulo appare - allo stato - fondata e merita accoglimento.

Sussistono infatti, nel caso di specie, i presupposti - desumibili dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale - sia con riferimento ai gravi e concordanti indizi di colpevolezza, che in relazione allo specifico pericolo di recidiva.

La condotta ascritta al Corponi appare particolarmente grave e giustifica l'accoglimento della richiesta cautelare, finalizzata ad evitare che l'incolpando possa commettere illeciti della stessa specie rispetto a quello per il quale si procede.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, provvedendo sulla richiesta di misura cautelare avanzata dal Procuratore Federale, Avv. Emiliano Fasulo, applica al Responsabile C.U.G. Hockey In-Line e designatore degli arbitri di serie A con funzioni di referente, Corponi Carlo, la sospensione cautelare dalle funzioni di designatore federale dei referenti arbitrali e, contestualmente, ex art. 81, 3° comma del R.G.D., fissa per le ore 14:00 del 23 aprile 2019 l'udienza di convalida nell'ambito della quale dispone l'audizione del

Corponi, con avviso che in quella sede potrà farsi assistere da un difensore.

Roma, 19 aprile 2019.

DISPONE

L'audizione del sig. Carlo Corponi, avvisando lo stesso che ha facoltà di farsi assistere da un difensore, fissando all'uopo udienza per il giorno 23 aprile 2019, alle ore 14:00, presso la sede della F.I.S.R., in Roma, viale Tiziano, n° 74, 2° piano.

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente ordinanza a:

- CORPONI CARLO (all'indirizzo di posta elettronica risultante dal sistema informatico federale);
- PROCURATORE FEDERALE
- SEGRETARIO GENERALE
- PRESIDENTE FEDERALE
- UFFICIO C.U.G.

F.to Il Presidente Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO

F.to Componente Avv. Alessandro GIORGETTA

F.to Componente Avv. Valerio CIONI